

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC) – ONLUS.
La sede legale è in Sesto San Giovanni (Mi) Largo La Marmora, n.17.

Art. 2 – Scopo della Fondazione

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuove lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica e culturale dell'Italia contemporanea, con particolare riferimento alle vicende delle imprese, del lavoro, delle lotte politiche e sociali. La Fondazione ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Sono pertanto suoi scopi:

- a) ricercare, raccogliere, conservare, ordinare, catalogare e mettere a disposizione del pubblico ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;
- b) promuovere la documentazione, la ricerca didattica e l'aggiornamento dei docenti nell'ambito delle discipline storico-sociali;
- c) pubblicare in proprio o avvalendosi di editori: studi, informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;
- d) attivare rapporti di collaborazione scientifica e culturale con omologhe istituzioni italiane ed europee;
- e) progettare, promuovere e organizzare ricerche, corsi, convegni, seminari, manifestazioni culturali, mostre e pubblicazioni anche su commessa e sulla base di appositi finanziamenti

Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, quali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

La Fondazione collabora nelle forme e nei modi più opportuni con la rete degli Istituti associati all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e con Istituti che perseguono finalità coerenti alle proprie.

Art. 3 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile in cui ha sede e dal denaro così come descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante, inoltre dall'archivio e dalla biblioteca dell'Istituto Milanese per la storia dell'Età Contemporanea della Resistenza e del Movimento Operaio con sede in Sesto San Giovanni. (ISMEC)

Il patrimonio sarà incrementato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti ed erogazioni in genere di quanti si propongano il perseguimento degli scopi della Fondazione e il suo potenziamento, nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che dovesse pervenire alla Fondazione in proprietà o in uso e comunque a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge.

Art. 4. - Mezzi per lo svolgimento delle attività

Le entrate della Fondazione sono inoltre costituite da:

- a) contributi di pubbliche amministrazioni, di enti territoriali, di enti pubblici in genere e di enti o soggetti privati;
- b) redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- c) proventi derivanti dai contratti di ricerca da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
- d) proventi di diritti d'autore propri;
- e) proventi derivanti da ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, conformemente a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 di questo statuto.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di amministrazione
- il Consiglio generale
- il Collegio dei revisori dei conti

Art. 6 – Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri e dura in carica tre anni, il mandato è rinnovabile. Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione:

- tre membri designati dal sindaco di Sesto San Giovanni, di cui un esponente della minoranza consiliare

- un membro designato da ANPI, ANPC, FIAP, FIVL e ANED

- un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di patronato del lavoro

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente della Fondazione o su richiesta di tre membri

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità il voto del presidente prevale.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare i programmi di attività;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione della Fondazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Fondazione;
- g) nominare su proposta del Presidente, il direttore scientifico, il segretario generale, il tesoriere della Fondazione;
- h) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico, collegio che - se nominato - rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio ed avrà funzione collaborativa e consultiva relativamente alle linee di indirizzo della Fondazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo potranno nominare altri consiglieri fino al massimo statutario, fatta salva la previsione di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 7 - Il Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da un numero variabile di persone (da 7 a un massimo di 13) in rappresentanza di istituzioni operanti nel campo della ricerca, della cultura e della salvaguardia, le cui finalità siano coerenti con quelle della Fondazione e/o ne sostengano l'attività.

Il Consiglio generale opera per la definizione degli indirizzi generali e culturali della Fondazione, nomina fino ad un massimo di due membri del Consiglio di amministrazione, esprime parere consultivo sul bilancio della Fondazione predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Sette membri del Consiglio generale sono così designati:

- uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- uno dalla Soprintendenza archivistica della Lombardia;
- uno dalla Regione Lombardia;
- uno dalla Città metropolitana;
- uno dal Politecnico Milano;
- uno dall'Università degli studi di Milano;
- uno dall'Università Cattolica.

I membri del Consiglio generale nominati ai sensi del precedente paragrafo potranno (anche nel caso di rinuncia da parte di uno o più Enti sopra elencati) nominare altri membri del Consiglio generale fino al massimo statutario.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione; scade unitamente al consiglio che lo ha eletto. Il mandato è rinnovabile.

La riunione del Consiglio di amministrazione per l'eventuale sostituzione del Presidente deve essere convocata e presieduta dal vicepresidente o, in assenza, dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente rappresenta la Fondazione e ne è a ogni effetto di legge l'organo rappresentante di fronte ai terzi e ha legittimazione a stare in giudizio in ogni stato e grado del processo con facoltà di nominare avvocati e difensori in genere. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Fondazione, è titolare dei poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione e sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e Consiglio di amministrazione.

Il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio generale, presiedendoli.

Parte dei poteri spettanti al Presidente potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei suoi membri.

In caso di urgenza il Presidente può adottare gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo organo entro 90 giorni dall'adozione dell'atto.

Il Presidente infine cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario

Art. 9 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri designati per tre anni tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Essi sono designati uno dal Comune di Sesto San Giovanni, uno dal Ministero dei Beni Culturali e uno, dal Presidente del Consiglio notarile di Milano.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione.

I tre membri del collegio dei revisori dei conti alla prima riunione, da tenersi non oltre dieci giorni dall'ultima designazione, provvedono a nominare al loro interno il presidente.

In mancanza l'intero collegio si intende decaduto e ciascuno dei tre Enti deve procedere a una nuova designazione.

Il collegio dei revisori dei conti, sotto la guida del proprio presidente, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.

I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Esercizio – Scritture contabili – Bilancio

L'esercizio chiude al trentuno dicembre di ogni anno. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli artt. 2216 e 2217 del Codice Civile.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

I titolari delle cariche della Fondazione non hanno diritto a retribuzione ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute a ragione dell'ufficio.

Art. 12 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma l'osservanza delle modalità e dei termini previsti e richiamati dall'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n.361 e di ogni altra norma imperativa anche futura in materia, possono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 13 – Devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venga a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi ovvero si verificano le altre condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il patrimonio residuo per la parte conferita dal Comune di Sesto San Giovanni all'atto della costituzione della Fondazione deve essere devoluto allo stesso Comune di Sesto San Giovanni; la parte restante deve essere destinata a scopi scientifici e culturali nello spirito del presente statuto e nel rispetto del disposto della norma di cui all'art. 10, I comma lettera f) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Giovanni Cervetti

F.to Carlo Marchetti notaio